

Zeitschrift: Rivista Militare Ticinese
Herausgeber: Amministrazione RMSI
Band: 18 (1946)
Heft: 6

Artikel: Il giudice militare
Autor: Camponovo, Aldo
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-243205>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

paracadutisti. Episodi tragici si svolgono ancora a pochi metri dal confine sotto gli occhi dei nostri soldati.

Verso le 9 partono in due colonne.

I feriti erano 13; tra i feriti il capo distaccamento, il capitano Pippo e i suoi ufficiali. Due feriti decedono all'ospedale. Il giorno dopo un giovane tenente è trovato morto vicino al confine: i grandi occhi, quasi in visione soprannaturale, aperti e rivolti al Cielo. Coperto dalla bandiera italiana, è stato sepolto nell'aprigo cimitero di Comologno.

Spruga fu un avvertimento. I soldati di lassù hanno visto e, per il tramite loro, tutti gli altri e il nostro popolo hanno conosciuto quanti dolori e sventure e danni cagiona la guerra civile, imposta per di più da stranieri, e quanto sia grande indispensabile inestimabile quella **concordia civica** che è base di ogni libertà e forza della Patria. Ai Bagni di Craveggia capi e truppa hanno dimostrato una volta ancora di possedere esatto giudizio sulla situazione, di avere i nervi a posto e di essere pronti al sacrificio. Sarebbe bastato un momento di distacco dalla realtà perchè accadesse l'irreparabile. Si diceva allora in certi ambienti che i germanici avrebbero potuto ritirarsi anche attraverso le nostre montagne. Se il solo fatto d'aver alzato il fucile per segnare dove incomincia il territorio svizzero ha dato occasione ad un intervento neofascista a Berna e s'è vero quello che si andava dicendo di una possibile o probabile ritirata tedesca attraverso le nostre Alpi, si possono facilmente intuire le conseguenze di un fatto d'armi a Spruga. La più lieve reazione sarebbe stata causa d'una tensione diplomatica e quale la più vasta, chi lo sa? forse la guerra sul nostro suolo. Chi può alla distanza di due anni immaginarsi una situazione tale? **A Spruga i nostri ufficiali, sottufficiali e soldati hanno imposto la loro volontà ed hanno evitato al paese difficoltà e, forse, la guerra.**

Essi hanno fatto il loro dovere senza chiedere nè ragione nè riconoscenza **«così come sanno fare solo i migliori soldati».**

«Vado a difendere la mia amata terra».

IL GIUDICE MILITARE

Col. Aldo Camponovo

L'ordinamento della giustizia militare ha caratteri propri che vengono dalla particolarità della legge, dei giudici, dei giudicabili.

La legge penale militare conosce dei reati (per es. le diverse forme di violazioni dei doveri di servizio) che sono ignorate dalla legge penale ordinaria; oppure dà a reati contemplati anche da quest'ultima carat-

teristiche particolari attribuendo loro talvolta una maggiore gravità e talvolta, invece, minore od anche nessun interesse in confronto della legge penale ordinaria. Come quest'ultima, essa pure tende alla prevenzione dei reati, alla loro repressione, all'emendamento dei colpevoli; ma, oltre la tutela dell'ordine sociale, essa ha costantemente il preciso fine della sicurezza dello Stato e del mantenimento dell'ordine nell'Esercito il quale, suo normale campo di applicazione, non sarebbe, senza ordine e disciplina, in grado di assolvere il proprio compito.

All'infuori dei tempi di servizio attivo o di guerra, che costituiscono periodi d'eccezione durante i quali la legge penale militare è per taluni reati applicabile anche ai civili, giudici e giudicabili hanno la comune particolarità di appartenere tutti ad una medesima categoria di persone: i militari. Il giudice ordinario è un magistrato civile e il giudicabile è una persona che non ha nulla di comune col giudice, perchè la qualità di « civile » non costituisce una particolarità: non l'abito li accomuna, nè le loro attività; essi rimangono diversi sia esteriormente, anche se i loro abiti sono per caso identici, sia, non occorre dirlo, intellettualmente.

L'uniforme militare, invece, già per sè sola avvicina ed accomuna, anche se è differente. È quindi naturale che il giudice militare, il quale viene dalla truppa e, ad eccezione di chi presiede il Tribunale, alla truppa appartiene e con essa presta servizio, vede il militare, chiamato dinnanzi a lui a rispondere di un reato, con occhi differenti di quelli con cui il giudice ordinario vede l'imputato a lui completamente estraneo.

Per quanto il giudice penale ordinario possa, attraverso la letteratura criminale, essersi procurato delle nozioni magari estesissime sulle diverse forme della delinquenza e per quanto egli possa conoscere le condizioni di ambiente e di persone nelle quali un determinato reato è stato compiuto, il giudice militare ha, nei suoi confronti, il vantaggio di essere egli stesso vissuto nell'ambiente e, sovente, nelle condizioni nelle quali si è trovato il colpevole. Se anche al giudice ordinario sono noti ambiente e persone, non è però mai vissuto in tale ambiente, non può saperne le influenze per esperienza propria e le persone non le conosce che esteriormente, non nella loro mentalità: non essendo con esse mai vissuto, può intuire e magari anche comprendere, ma non può sapere con sicurezza cosa siano, per es., rancore, odio e vendetta; offesa e risentimento; desiderio, bisogno, necessità o, in due parole che le altre riassumono, cosa veramente siano dolore e smarrimento nella mentalità del traviato che gli sta davanti. Il giudice militare, se non sempre e se non in modo assoluto, può avvicinarsi meglio a queste

od alle altre influenze dalle quali è sorto il reato: egli ha, prima del colpevole, vissuto la vita della caserma e quella dell'accantonamento; quella in comune e quella segregata; è passato per tutte le forme dell'istruzione, ha compiuto le stesse esercitazioni, ha sopportato uguali fatiche, ha avuto uguali soddisfazioni ed uguali disillusioni, ha provato gli stessi sentimenti di abbandono o di entusiasmo, di dolore o di orgoglio: e allora può ricostruire, talvolta persino con assoluta certezza, il perchè di una violazione di doveri di servizio ed il diverso perchè di un'altra violazione materialmente uguale, ma soggettivamente del tutto diversa; può ricostruire l'esecuzione del reato e spiegarlo — ciò che non significa giustificarlo — in ogni suo momento. E, nel difficilissimo compito di giudicare, il sussidio di queste conoscenze è inestimabile. Perchè per giudicare è necessario, anzitutto, conoscere.

Il giudice ordinario è uno specialista; quello militare non lo è: il primo attende essenzialmente a questa sua missione; per il secondo essa è, invece, un occasionale dovere di servizio. Nè, trattandosi di materia penale, vi è, in ciò, una inferiorità del giudice militare. Anzi, se la specializzazione almeno sotto l'aspetto della « juris peritia », è indispensabile in materia di diritto civile, essa può, nel campo del diritto penale, venire vantaggiosamente supplita da altre cognizioni quando non si tratti di giudice unico, ma d'una collaborazione col giudice « jurisperitus ». La quotidiana consuetudine rende esperti, ma — dal chirurgo all'operaio di certe fabbriche che finisce per non più rilevarne il frastuono — attutisce le sensazioni, se non la sensibilità. Il giudizio del giudice ordinario potrà essere giuridicamente meglio costruito; ma quello del giudice occasionale può riuscire non di raro più rispondente alla realtà. Per il giudice di professione un procedimento di poca importanza non significa, talvolta, altro che « un caso » da liquidare; per il giudice occasionale, come quello militare, ogni procedimento si presenta sotto l'aspetto d'una persona in giuoco; il più debole scricchiolio d'una porta di prigione dà sussulti al cuore ed ogni condanna, anche attenuata dai più larghi benefici della sospensione, lascia pensosi. Per questo, il giudice occasionale è spontaneamente umano. Ed a ragione, chè così agendo il suo errore sarà sempre minore. Perchè la giustizia penale non deve mai essere vendetta, ma, sovente, aiuto e soccorso, sia che si tratti di ridare un membro alla sua famiglia, sia che si tratti di ridare un cittadino alla Società ed un soldato alla Patria.